

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1178

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRANDI

Presentata il 18 marzo 1964

Modifica dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 47 del 24 febbraio) sulle « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » prevede che « il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza ».

Tale norma ha incontrato l'adesione incondizionata dei dipendenti pubblici interessati e cioè di quelli che al momento del concorso erano in possesso del diploma di laurea o, in aggiunta, di quello di specializzazione.

Vivo malcontento, invece, tale norma ha suscitato fra il personale dipendente delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il quale ha conseguito il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione, dopo l'ammissione in servizio di ruolo.

Infatti tale personale, dopo il conseguimento di un titolo di scuola superiore non ha potuto attendere il completamento degli stu-

di universitari per partecipare al concorso in servizio di ruolo, per il quale era ed è previsto, come condizione necessaria, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione, in quanto costretti sempre dal bisogno ad occupare un posto per assicurarsi uno stipendio in modo da soddisfare le esigenze fondamentali della famiglia, nonché per avere la possibilità del pagamento delle tasse universitarie e dell'acquisto dei libri. Bisogna aggiungere, poi, specialmente nel Mezzogiorno, la lontananza degli studenti dalle sedi universitarie, lontananza che provoca l'aggravarsi di spese, specialmente a carico delle famiglie di lavoratori a reddito fisso.

Nel quadro generale della situazione economica delle famiglie a reddito fisso va vista la situazione di questi giovani o non più giovani impiegati, spesso capaci e preparati, costretti a scegliere un posto per esigenze economiche immediate.

Questo personale dello Stato, poi, è ammirevole, perché oltre ad entrare subito nell'Amministrazione, con sacrifici inizia o continua gli studi universitari conseguendo il diploma di laurea o il diploma di specializzazione. Spesso capita, poi, che con lo stesso trattamento economico lo Stato usufruisca delle prestazioni di questo personale laureato.

Fino ad oggi i giovani non hanno potuto avvalersi del principio fissato dalla nostra Costituzione secondo il quale « i capaci e meri-

tevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi » (articolo 34, comma II).

Il Parlamento, accogliendo la mia proposta, tendente alla modifica parziale dell'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1958, nel senso che il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, che abbia conseguito il diploma di laurea o di specializzazione succes-

sivamente all'entrata in servizio di ruolo, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza, dimostrerà di riconoscere ai capaci e meritevoli, già privi di mezzi, un diritto che premierà i sacrifici sostenuti e le rinunzie affrontate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è così modificato:

« Il personale dipendente dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio, ai sensi del precedente comma, è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione ».

Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.